

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) A SEGUITO DEI RILIEVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la precedente delibera di C.C. n. 04 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA, pertanto, la pubblicazione della summenzionata delibera sul portale del Federalismo fiscale, in data 04/03/2014;

PRESO ATTO dei successivi rilievi espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che con lettera prot. n. 4892/2014, in atti al ns. prot. n. 3500 del 14.03.2014, invita il Comune di Breganze ad adeguare il regolamento della IUC alla disciplina statale intervenuta successivamente all'approvazione del predetto regolamento;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla modifica del regolamento della IUC, seguendo le indicazioni del MEF, nei seguenti punti:

Capitolo 1) Disciplina generale dell'imposta unica comunale IUC – l'art. 4

“1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.”

Viene modificato come segue:

“1. Il versamento della TASI è effettuato con le stesse modalità previste dall'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui allo stesso art. 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI può essere invece effettuato anche tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.”

Capitolo 2) Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – l'art. 6 .

L'art 6 viene rinumerato nei commi e l'ex comma 3 “Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”

Viene riformulato nel modo che segue:

Comma 4 (ex comma 3 art 6)

“4. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operativi, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”

L'art. 16 Comma 2

“Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.”

Viene modificato come segue:

“Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, vale a dire quelle utilizzate nell’ambito dello svolgimento di una attività produttiva e dunque non riconducibili a mero accessorio di altro locale tassabile.”

L'art. 10 comma 10

“E’ data facoltà, entro il 30 novembre dell’anno di competenza, all’organo competente di apportare variazioni alle parti fissa e variabile della tariffa in relazione a sopravvenute esigenze di copertura dei costi. Per la parte fissa ciò ha decorrenza dall’1.1. dell’anno di competenza, per la parte variabile dall’esecutività del provvedimento ai sensi dell’art 54 della Legge 388/2000”.

Viene abrogato, in quanto, come sottolinea il MEF, con delibera n. 2/CONTR/11 del 17 dicembre 2010, la Corte dei Conti ha affermato che “in considerazione della vigente disciplina statale in tema di variazione di tariffe della ... TARSU, ... non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione”. La stessa Corte dei Conti con il parere n. 4/2009/PAR del 5.02.2009, reso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, per detta disposizione “limita la sua applicabilità alle sole entrate extratributarie...”.

Capitolo 3 – Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) art 1

....omissis ...“non sono assoggettati al pagamento della TASI, perché con aliquota ridotta pari allo 0,00 per mille, i seguenti immobili:

- a) le aree edificabili di cui all’art. 4 del regolamento IMU;
- b) gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, D.Lgs. 30/12/92 n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 55, Legge 23/12/96 n. 662);
- c) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete (art. 6 Co. 1 del regolamento TARI);
- d) I terreni agricoli”

Viene tolta la lettera d), in quanto sono stati esclusi per espressa previsione di legge intervenuta successivamente all’adozione del regolamento IUC.

Capitolo 3 – Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) Art 3

Viene eliminata l’ultima alinea, per coerenza con la tabella delle aliquote TASI.

Allegato A – Aliquote IMU 2014

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONI
10,6 per mille	Tutti gli immobili (ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze)	
6,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00
4,00 per mille	Abitazioni principali e relative pertinenze	€ 200,00

	(una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	
2,00 per mille	Fabbricati rurali strumentali (Esente per i comuni montani e parzialmente montani)	

Viene sostituito nel modo seguente:

ALIQUTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONI
10,6 per mille	Tutti gli immobili	
6,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00

Allegato B – Aliquote TASI 2014

ALIQUTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONI
1,00 per mille	Tutti gli immobili (ad esclusione delle esenzioni previste dal regolamento)	
1,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	Quelle eventualmente Previste dalla legislazione statale
2,00 per mille	Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	Quelle eventualmente Previste dalla legislazione statale
1,00 per mille	Fabbricati rurali strumentali	
0,00 per mille	Aree Fabbricabili, Terreni Agricoli, Immobili dichiarati inagibili/inabitabili, Unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete	Aliquota ridotta

Viene sostituito dal seguente:

ALIQUTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,00 per mille	Tutti gli immobili
0,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)
2,00 per mille	Abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)
1,00 per mille	Fabbricati rurali strumentali
0,00 per mille	Aree Fabbricabili, Immobili dichiarati inagibili/inabitabili, Unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

PRESO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, a' sensi dell'art. 43 – 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;

Per tutto quanto sopra esposto

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con lettera prot. n. 4892/2014, in atti al ns. prot. n. 3500 del 14.03.2014, e precisamente:

Capitolo 1) Disciplina generale dell'imposta unica comunale IUC – l'art. 4

Viene modificato come segue:

“1. Il versamento della TASI è effettuato con le stesse modalità previste dall'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui allo stesso art. 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI può essere invece effettuato anche tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.”

Capitolo 2) Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – l'art. 6

Viene rinumerato nei commi e l'ex comma 3 , ora 4, viene sostituito da:

“4. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operativi, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”

L'art. 16 Comma 2

Viene modificato come segue:

“Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, vale a dire quelle utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva e dunque non riconducibili a mero accessorio di altro locale tassabile.”

L'art. 10 comma 10

Viene abrogato

Capitolo 3 – Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) Art 1

Viene tolta la lettera d).

Capitolo 3 – Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) Art 3

Viene eliminata l'ultima alinea.

La tabella dell'Allegato A – Aliquote IMU 2014

Viene sostituita dalla seguente:

ALIQUTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONI
10,6 per mille	Tutti gli immobili	
6,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	€ 200,00

La Tabella dell'Allegato B – Aliquote TASI 2014

Viene sostituita dalla seguente:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,00 per mille	Tutti gli immobili
0,00 per mille	Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)
2,00 per mille	Abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)
1,00 per mille	Fabbricati rurali strumentali
0,00 per mille	Aree Fabbricabili, Immobili dichiarati inagibili/inabitabili, Unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete

2) di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3) di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile:

Presenti

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti